



danno per dare luogo ad un risarcimento integrale del danno patrimoniale che comprenda così la perdita, o danno emergente, come il mancato guadagno, o lucro cessante, ed il danno non patrimoniale, o danno morale, nel rispetto della tutela garantita dall'ordinamento; nello specifico si chiede alla Corte: 1) che il danno emergente, di cui al punto a) del capo B) in diritto nella presente citazione, sia valutato e liquidato sulla base della perdita di chance del M., nelle gare di riappalto del 1996, danno esattamente valutabile applicando l'aliquota di probabilità di aggiudicazione del 25% - una su quattro, tre ditte che vi hanno effettivamente concorso più lo stesso M. - all'importo del conto finale di quegli appalti da rilevare dalla documentazione contabile ufficiale da richiedere al comune; 2) che ai fini della valutazione del danno di cui al punto precedente, venga ordinato al comune di Sassari il rilascio di copia autentica della documentazione contabile ufficiale relativa al conto finale degli appalti del 1996, conclusi nel 2003, effettuata per le ditte F. ed E.; 3) che le altre componenti del danno emergente, di cui ai punti b) e c) del capo B) in diritto nella presente citazione, anch'esse da perdita di chance, non potendo essere esattamente determinate, siano liquidate con valutazione equitativa, tenuto conto della rilevanza dei fatti adottati, tra cui il terzo appalto per le stesse opere nel 2003; 4) che il danno da mancato guadagno, o lucro cessante, sia valutato e liquidato nel suo esatto ammontare e non in via equitativa, come operato dal primo giudice, perciò utilizzando tutti i parametri descritti al capo A) in diritto nella presente citazione, come risultanti dalla contabilità degli appalti del 1989, eseguite dalle ditte F. ed E. e applicando agli stessi lavori e servizi, come necessariamente effettuati dalle ditte concorrenti, i prezzi offerti dalla M. nel 1988 ed i nuovi prezzi concordati con le ditte concorrenti, che sarebbero stati parimenti concordati col M. come con qualsiasi altra ditta, ed applicando il ribasso offerto del 4,60%, così da ottenere l'importo virtuale netto dei lavori e servizi che il M. avrebbe eseguito. Sull'importo così calcolato sarà applicata l'aliquota ritenuta idonea a rappresentare il mancato

MS

guadagno. Tale aliquota potrà essere valutata sulla base del raffronto tra il totale dei lavori e servizi eseguiti dalle ditte F. ed E. e quello analogo del M., detraendo da questo i costi effettivi dei materiali, dei noli e della mano d'opera dell'epoca. Si deduce ctu per il calcolo dell'utile netto reale; 5) che sia riconosciuto applicabile al caso in esame il disposto dell'art.2059 cc in collegamento all'art.185 cp, e sia perciò riconosciuto il danno morale con risarcimento da liquidarsi in via equitativa. In subordine, 6) che il danno da perdita di chance, di cui al punto 1 delle sopra riportate conclusioni, ove codesta Corte non ritenga di disporre di ordinare al comue il rilascio di copia del conto finale relativo ditte F. ed E. per gli appalti conclusi nel 2003, sia valutato e liquidato applicando l'aliquota di probabilità del 25% all'importo di aggiudicazione degli appalti del 1996 come rilevabile dall'articolo di stampa apparso sul quotidiano La Nuova Sardegna in data 29.11.1996 in data 29.11.1996 ed allegato all'atto di citazione. Detto importo, valutato per cinque anni, è di £.10.510.000.000 da cui si avrebbe la valutazione del danno da perdita di chance in £.262.750.000, pari ad € 135.699,05; 7) che il danno da lucro cessante di cui al punto 4 delle sopracitate conclusioni, ove codesta Corte ritenga di non dovere disporre ctu per la determinazione dell'utile reale, sia quantificato e liquidato applicando quella, minore, pari al 41% circa, risultante dal raffronto degli importi di conto finale reali, delle ditte F. ed E., e quello virtuale del M. fondata sul presupposto che le ditte concorrenti non abbiano lavorato in perdita e, in definitiva, corrispondente alla differenza tra i due importi che, dalle risultanze di perizia e salvo verifica è di £.5.340.985.622, pari ad € 2.758.388,87; in ulteriore subordine, 8) che il danno da lucro cessante di cui al punto 4 delle sopra citate conclusioni, ove codesta Corte ritenga di applicare l'aliquota del 10% a conferma dell'analogia metodologia applicata nella sentenza appellata, disponga di valutare e liquidare il danno da lucro cessante applicando detta aliquota all'importo reale dei lavori e servizi quale sarebbe stato se ad eseguirli fosse stata chiamata la ditta M., vale a dire il 10% di

MS

£.12.997.073.471, pari a £.1.299.707.347, pari ad € 671.242,83. in ogni caso, con danno da svalutazione ed interessi legali dal momento dell'illecito sino al saldo, e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio e con espressa richiesta, in accoglimento del motivo d'appello sub D) ed in riforma della sentenza sul punto, di liquidazione delle spese, diritti ed onorari del primo grado, nel rispetto delle norme contenute nella tariffa professionale forense di cui al DM 5.10.1994 n.585; di ogni altra spese connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte."

**NELL' INTERESSE DELL' APPELLATO**

"si chiede la reiezione dell'appello con vittoria di spese del grado d'appello."

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa M. G. B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, il Comune di Sassari, in persona del sindaco p.t., esponendo che: con lettere del 4.1.1998, il comune lo aveva invitato a partecipare a due licitazioni private per l'appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica riguardanti le frazioni e le borgate di Sassari, nonché le sei circoscrizioni del nucleo urbano; espletate le gare, gli appalti erano stati affidati a due ditte concorrenti, nonostante la sua fosse risultata l'offerta migliore; pertanto, in data 18.1.1998, aveva inoltrato al comune ed al Co.ci.co ricorsi scritti avverso le predette aggiudicazioni; il comune aveva dato esecuzione alle delibere di conferma degli esiti degli appalti; il Cocico, in data 7.3.1988, aveva annullato le delibere comunali di esecuzione delle pregresse aggiudicazioni; il 1.3.1998, l'attrice aveva proposto due ricorsi al TAR per l'annullamento, previa sospensione, delle medesime delibere; in data 9.3.1998, stante l'annullamento operato dal Co.ci.co, aveva inviato lettera con la richiesta di aggiudicazione delle gare; nonostante successive richieste, ed il perdurante silenzio del comune,

aveva proposto altro ricorso al TAR con il silenzio inadempimento; per contro, il comune aveva indetto due nuove licitazioni, con deliberazioni nn.165 e 166/1989, espletate il 19.5.1989; essa attrice aveva partecipato, precisando peraltro, di non volere abbandonare il giudizio pendente; le licitazioni se le aggiudicarono altre due imprese, che avevano proposto un ribasso maggiore al suo; a quel punto, l'impresa attrice aveva proposto altri quattro ricorsi al TAR, contro le delibere di nuova licitazione e contro quelle di nuova aggiudicazione; il TAR, tra il 1989 ed il 1990, accolse i ricorsi, sanzionando anche il silenzio-l'inadempimento del comune, ed annullando le ultime delibere; il successivo ricorso al consiglio di Stato da parte del Comune, vedeva confermate le sentenze del TAR; il comune aveva continuato a non adempiere; stante la maturata scadenza del termine per poter ottenere l'aggiudicazione degli appalti, ad essa attrice era residuo il solo risarcimento del danno per equivalente, invano richiesto al comune stesso; il danno patito, in particolare, era stato quantificato tenendo conto degli incassi virtuali ottenibili da essa attrice ove avesse effettuati i lavori appaltati: dalla relativa differenza essa avrebbe ottenuto un margine di utile del 26,5%, parametrato secondo i dati forniti dalla legislazione sui lavori pubblici, pari - tenuto conto degli importi degli appalti - a £.3.444.224.470; in particolare, per determinare gli incassi virtuali, essa aveva tenuto conto di quelli reali percepiti dalle imprese aggiudicatarie, ottenendo un coefficiente fisso del 57,575% per la licitazione delle borgate e frazioni (coefficiente ottenuto tra il canone annuo che avrebbe percepito esso attore, detratto il ribasso indicato in sede di partecipazione all'asta, e quello percepito dalla ditta aggiudicataria); quindi, gli incassi reali erano stati maggiorati del ricordato coefficiente; lo stesso metodo era stato seguito anche per l'altro appalto, salvo l'applicazione di un coefficiente leggermente superiore; in sintesi, il danno da mancata aggiudicazione per la manutenzione ordinaria era risultato pari a £.1.426.586.360, per la manutenzione straordinaria, in difetto di coefficiente, era stato fatto riferimento alla contabilizzazione per stato di avanzamento

MS

lavori per categorie di lavori e, per quelli originariamente non previsti, per i nuovi prezzi concordati in corso di esecuzione delle opere; in tale caso, il mancato guadagno era risultato pari a £.2.017.638.110; ancora, l'impresa attrice non aveva potuto partecipare al riappalto svoltosi nel 1996, difettando del titolo richiesto di avere eseguito lavori simili per 3 miliardi di lire nel triennio precedente; ancora, non aveva potuto partecipare ad appalti simili per l'impossibilità di iscrizione agli albi per le potenzialità superiori; ancora, aveva patito una diminuita potenzialità economica, derivante dalle mancate aggiudicazioni, oltre che subire danni alla propria immagine sia nell'ambito finanziario che in quello economico finanziario, connesso alla mancata pubblicità che avrebbe conseguito con lo svolgimento di servizi qualificanti; aveva concluso per la condanna del comune al risarcimento di tutti i danni elencati nella misura di £.3.444.224.470, oltre interessi e svalutazione monetaria.

Nel costituirsi, il Comune osservò che l'impresa attrice poteva essere considerata titolare di mero interesse legittimo, non idoneo a determinare l'insorgere di responsabilità aquiliana in capo al comune; non responsabile neppure ai sensi della legge n.142/1992, attinente alla aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche di rilevanza comunitaria; concluse per il rigetto della domanda.

Istruita la causa con documenti il Tribunale di Sassari, accolse parzialmente la domanda, condannando il comune al risarcimento del danno nella misura di € 174.404,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.1.1988 al saldo, da computarsi con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo, oltre alla rifusione delle spese di lite.

In particolare, il Tribunale ritenne non applicabile al caso di specie la direttiva comunitaria n.665/1989, in quanto la controversia esaminata aveva avuto la propria fattispecie generatrice prima dell'entrata in vigore della legge n.142/1992 che aveva dato attuazione alla predetta direttiva. Nel merito, peraltro, recependo e condividendo il mutamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione con la sentenza - a sezioni unite - n.500/1999, il Tribunale ritenne

MS

risarcibile il danno arrecato agli interessi pretensivi costituenti - nel caso de quo - il bene della vita cui era correlato l'interesse a che l'azione amministrativa venisse svolta nel rispetto delle regole che l'avevano disciplinata. Quindi, accertato che, in applicazione delle regole attinenti alla licitazione privata indetta dal comune, l'impresa attrice avrebbe verosimilmente vinto la stessa, essendo risultato, il suo, il peggiore ribasso rispetto a quello degli altri concorrenti; ricordati gli esiti dei processi amministrativi conclusi tutti a favore dell'attore; riscontrato sulla base di tali dati e del comportamento dello stesso comune, anche il requisito della colpa, nel quantificare il risarcimento del danno, il Tribunale accolse il solo danno patrimoniale da lucro cessante, liquidato con criterio equitativo ex art.1226 c.c., applicato alla base d'asta della prima gara, previa detrazione del ribasso indicato dallo stesso attore, e per l'intera durata del relativo appalto.

Quindi, individuò il criterio equitativo in quello previsto dall'art.345 legge n.2248/1865 all. F), pari al 10% dell'importo dei lavori.

Rigettò invece, ogni altra domanda per difetto di relativa prova, anche riguardo agli oneri.

Pertanto, considerato che l'importo quinquennale dei lavori appaltati era risultato pari a £.3.539.770.000, applicata la percentuale di ribasso indicata dall'attore, il 10% era corrispondente a £.337.694.058, pari ad € 174.404,42: somma soggetta a rivalutazione ed interessi da calcolare sul rendimento annuo dell'appalto, con decorrenza dalla data dell'illecito al saldo.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Impresa M. , cui ha resistito con memoria il Comune.

La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado e con i fascicoli di parte, ed è stata trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

Con il primo motivo d'appello, si censura la sentenza per avere il primo giudice liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante con criterio equitativo ex art.1226 c.c., invece che secondo un criterio oggettivo desumibile dalla documentazione prodotta e dalla perizia di parte prodotta. In particolare, non soltanto sarebbe errato applicare il criterio previsto dall'art.345 legge n.2248/1865 all. F), in quanto pertinente a tutt'altra fattispecie, ma sarebbe errato anche per le ragioni indicate nella ct di parte, dalla quale si evincerebbe che l'utile minimo percepibile sarebbe stato del 26,5%: da conteggiare, inoltre, non sull'importo originario dell'appalto, ma sull'effettivo valore dei lavori appaltati, come se l'appalto l'avesse svolto l'impresa appellante.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, si osserva l'assenza di qualsiasi motivo d'appello attinente all'an della pretesa risarcitoria dell'appellante, come anche l'assenza di qualsiasi appello incidentale dell'amministrazione comunale in merito al criterio equitativo utilizzato.

Pertanto, salvo la successiva precisazione in ordine al primo motivo d'appello principale, le relative statuizioni si ritengono ormai inoppugnabili in quanto coperte dal giudicato.

Ed infatti, il rigetto del primo motivo d'appello, non potrà che comportare la conferma del criterio utilizzato dal primo giudice, senza alcuna possibilità da parte di questa Corte di sindacare il medesimo.

Ciò premesso, è documentalmente provato che a decorrere dal 16.1.1988 (punto anch'esso comunque coperto dal giudicato), l'impresa appellante ha maturato il diritto a vedersi aggiudicato gli appalti di servizi attinenti ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici di illuminazione delle circoscrizioni cittadine e delle borgate e delle frazioni.

Dall'esame dei capitolati d'appalto, si apprende che i contratti hanno una durata quinquennale, con decorrenza dal verbale di consegna. Si prevede, peraltro, la rinnovazione tacita di anno in anno alle medesime condizioni in mancanza

ML

di disdetta da una delle parti da darsi per iscritto con preavviso di giorni 180.

Infine, l'art.22 stabilisce che gli appalti sono a prezzo chiuso, secondo la disciplina prevista dall'art.33, comma 4° legge n.41 del 1986 ("Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.").

Sempre dalla documentazione prodotta emerge che la consegna dei lavori per entrambi gli appalti è avvenuta il 5.6.1989: dunque, circa 17 mesi dopo il termine individuato nella sentenza impugnata quale momento di inizio degli appalti per cui è causa.

Inoltre, le prime perizie suppletive risalgono 28.11.1989 per l'appalto aggiudicato alla impresa E, ed al 22.1.1991 per quello aggiudicato alla impresa F.: dunque, rispettivamente 22 mesi e 36 mesi dopo il predetto termine giudizialmente accertato.

Tali dati, emersi successivamente al momento dello svolgimento della licitazione virtualmente aggiudicata all'appellante, e che non rendono comparabili prestazioni che avrebbero dovuto essere rese in momenti diversi, unitamente alla mancanza di qualsiasi allegazione da parte di quest'ultima della voce danno emergente (ossia alle spese sostenute per partecipare alla gara); unitamente ancora, alla circostanza che la relazione tecnica prodotta sempre dall'appellante, parte dal presupposto che l'incidenza dei propri oneri negativi siano uguali a quelli delle ditte aggiudicatarie; unitamente, infine, alla circostanza che quest'ultima non ha prodotto la propria domanda di partecipazione alla licitazione privata, né ha allegato altra circostanza dalla quale potere desumere il ragionamento che ha indotto la società appellante ha indicare il ribasso del 4,60% nella propria domanda di partecipazione alla licitazione, inducono questa Corte a condividere appieno la decisione del primo giudice di liquidare il danno emergente

MS

ipoteticamente subito dalla impresa appellante sulla base di una liquidazione equitativa.

Ed, infatti, accertato il diritto della stessa al risarcimento del danno, il primo giudice non aveva altra possibilità che quella o di rigettare la domanda per mancanza di prova sul quantum (secondo una valutazione ampiamente diffusa nella giurisprudenza amministrativa) o di procedere alla liquidazione equitativa del danno (secondo altra valutazione parimenti diffusa nella giurisprudenza amministrativa).

Non senza omettere di considerare che il fatto stesso del dovere procedere ad una liquidazione del danno per equivalente (come ricordato dal giudice di primo grado, posto che al momento del definitivo accertamento della illegittimità dell'azione amministrativa, gli appalti in questione risultano ormai terminati), impone una determinazione virtuale del mancato guadagno per l'esistenza di variabili (tra le quali, appunto, il tempo di esecuzione delle prestazioni, la specifica organizzazione imprenditoriale) non predeterminabili e, comunque, nel caso de quo, neppure allegate.

In tale senso si è recentemente espressa anche la Suprema Corte con la sentenza n.22370 del 2007 che, con riferimento ad un appalto terminato, si è così espressa: "Nel caso il danno da perdita di chance era liquidabile, .. in base al presunto guadagno che la ricorrente avrebbe ottenuto con l'esecuzione dell'appalto, determinabile in una percentuale della sua offerta corrispondente ai guadagni medi degli appalti analoghi e che, di regola, per quelli ad evidenza pubblica, si determina in base a norme di legge che detta percentuale indicano (cfr. ad es. L. 20 agosto 1865, all.F, art.345, riprodotto dall'art.122 del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, L. n.109 della L. 11 febbraio 1994, n.109, art.37 septies, comma 1, lett.c)). La somma così ricavata poteva riconoscersi come dovuta a titolo risarcitorio o totalmente o con una riduzione che, in sede di merito, doveva proporzionarsi al numero degli altri partecipanti che potevano essere aggiudicatari e alle probabilità di vittoria della richiedente..".

AG

Infine, l'appellante, nel calcolo risarcitorio predisposto in proprio, non tiene conto delle differenze esistenti tra appalto del servizio di manutenzione e l'appalto del lavoro di manutenzione, che sul piano oggettivo consiste "nella definizione della prestazione, che nel primo caso avviene con riferimento a una pluralità di interventi a priori indeterminata (per numero, luogo, tipologia e entità), mentre nel secondo viene invece riferita a interventi manutentori a priori già definiti e non variabili se non entro margini percentuali per valore previsti dalla vigente disciplina per la regolazione dell'alea contrattuale delle sopravvenienze e degli imprevisti; dalla diversa connotazione deriva la conseguenza del diverso criterio di definizione dell'importo stimato del corrispettivo della prestazione da porsi a base d'asta; nel primo caso vi è una stima di previsione e presuntiva del costo degli interventi probabili, ancorato al costo orario della mano d'opera ed al costo organizzativo - imprenditoriale dell'apprestamento della struttura operativa idonea; nel secondo caso, l'importo a base d'asta sarà determinato in base a computo analitico delle forniture e dei lavori da prestare." (Tar Campania, Napoli, 22.2.1999, n.483).

Concludendo, l'appellante non ha offerto prova idonea a determinare in concreto il danno patito, sì da dovere disattendere il criterio fatto proprio dal primo giudice, e conforme alla giurisprudenza sia della Suprema Corte che dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato V, 6.2.2007, N.478).

Parimenti, non condivisibile è la pretesa, subordinata, dell'appellante di determinare comunque la riferita percentuale del 10% sul totale del valore dell'appalto desumibile dall'esito di quest'ultimo e dalla sua durata (7 anni in luogo dei cinque calcolati dal primo giudice).

Infatti, l'appellante non ha fornito alcuna prova sulla probabile prosecuzione del contratto di appalto per sette anni anche nel caso di inizio del servizio di manutenzione sin dal 16.1.1988 invece che dal 5.6.1989, né dimostra di valutare appieno l'incidenza sulla riscontrata proroga, del minore costo dell'appalto sostenuto dall'amministrazione nel

periodo quinquennale di vigenza dei contratti di appalto illegittimamente stipulati.

È un dato oggettivo, infatti, che a seguito della nuova licitazione, l'amministrazione comunale ha aggiudicato l'appalto per un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere all'appellante nel caso di gara regolare.

Ragione per la quale non può escludersi che la scelta dell'amministrazione appellata di prorogare per un biennio l'originario appalto sia motivata dal risparmio di spesa medio tempore maturato.

Dal che discende che la base da tenere presente per la determinazione del mancato utile conseguito dall'appellante non può essere l'importo effettivamente erogato dal Comune all'esito della durata settennale dell'appalto.

Né può essere conteggiato sul valore dell'appalto al termine del quinquennio originariamente previsto, ma tenendo conto della riportata clausola 22 del contratto d'appalto. Infatti, con tale clausola, l'amministrazione ha espressamente inteso escludere la revisione dei prezzi, imponendo un contratto a prezzo chiuso e prevedendo un aumento omnicomprensivo del 5% annuo: con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto quanto meno allegare la circostanza che, tenuto conto della svalutazione monetaria delle varie componenti aziendali, il predetto 5% è idoneo non soltanto a coprire quest'ultima ma anche a generare un ulteriore utile in una percentuale x.

La carenza anche della sola allegazione impone il rigetto della relativa pretesa.

Carenza non avviabile con la dedotta ctu, stante la mancanza di tutti gli elementi indicati in precedenza.

Con il secondo motivo d'appello, si censura la sentenza per non avere quantificato le ulteriori voci di danno richieste con l'atto di citazione.

In particolare, l'appellante lamenta la mancata liquidazione del danno da perdita di chance per mancata partecipazione ai riappalti degli stessi lavori e servizi nel 1996 per la mancanza di titolo di qualificazione richiesto; del danno per l'impossibilità di partecipare ad altri appalti simili, ovunque banditi per mancanza di qualificazione e relativa iscrizione alle potenzialità superiori degli Albi; del danno

per diminuita potenzialità economica per i mancati introiti, previsti a cadenza bimestrale, a causa delle mancate aggiudicazioni.

Anche tale motivo deve essere rigettato.

Invero, premesso che l'appellante lamenta il danno da perdita di chance limitatamente alla mancata partecipazione ai riappalti degli stessi lavori e servizi, svoltisi nel 1996, per la mancanza di titolo di qualificazione richiesto, la relativa pretesa risarcitoria non può essere accolta sotto triplice profilo: infatti, l'appellante non ha provato l'impossibilità di partecipare ad altri appalti similari per il periodo dal 16.1.1988 all'ottobre 1995; né ha fornito la prova, in generale, della mancata aggiudicazione di nessun tipo di appalto in tale periodo; vi è, al contrario, la prova che nei tre anni precedenti la gara indetta nell'ottobre 1995, egli non ha comunque il requisito previsto alla lettera c) del bando prodotto ("*elenco dei principali servizi e di quelli di manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, non inferiori complessivamente a tre miliardi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi,*"), posto che le licitazioni per cui è giudizio si sarebbero esaurite nel 1993 per cui nel periodo ottobre 1992 - ottobre 1995 egli avrebbe potuto documentare un'attività svolta soltanto per una parte di tale arco temporale, e per un importo comunque inferiore complessivamente ai tre miliardi.

Difetta, dunque, la prova non soltanto che il danno invocato sia conseguenza diretta ed immediata della mancata aggiudicazione per cui è giudizio, ma, al contrario, vi è la prova positiva dell'estraneità causale del danno in esame alla condotta illegittima contestata all'amministrazione appellata.

Si aggiunga, inoltre, che l'omessa prova in ordine alla mancata aggiudicazione di appalti similari per la ragione sopra esposta, ha quale ulteriore conseguenza il rigetto della pretesa risarcitoria fondata sul danno da potenzialità economica per i mancati introiti.

Solo in caso di effettiva prova della totale inattività dell'impresa appellante per tutto il periodo di durata delle

MG

licitazioni per cui è giudizio, avrebbe consentito alla stessa di fornire la prova dell'esistenza del diritto anche al risarcimento del danno de quo.

Con ulteriore motivo d'appello si censura la sentenza per non avere accolto la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale o morale sofferto dal M.

In particolare, l'appellante lamenta la mancata considerazione del danno all'immagine, collegato alla compromessa attività d'impresa, alla mancata pubblicità per non avere potuto realizzare un servizio qualificante, al danno alla sfera economico finanziaria, alla sofferenza psico-fisica subita dalla persona.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, da un lato, si osserva che difetta qualsiasi deduzione di prova in ordine alla lesione dell'integrità psico-fisica del titolare dell'impresa appellante (M S. ), nonostante trattasi comunque di circostanze da provare; dall'altro lato, il rigetto è strettamente connesso alla più volte evidenziata assenza di prova sulla supposta (ma del tutto inverosimile) inattività mantenuta dall'impresa appellante nel periodo compreso tra il gennaio 1988 e l'ottobre 1995, o addirittura, fino al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio.

È logico ritenere, infatti, che l'invocato danno all'immagine professionale dell'impresa appellante in tanto può ritenersi plausibilmente esistente laddove quest'ultima avesse provato o l'effettiva mancanza di occasioni di lavoro per tale arco temporale; oppure l'effettuazione di lavori di minore importo complessivo; o, ancora, di minore pubblicità sia in ambito cittadino che extracittadino; o, infine, l'effettuazione di lavori con inferiore grado di qualificazione professionale.

Infine, con l'ultimo motivo d'appello, si censura la liquidazione delle spese processuali a favore dell'impresa attrice, avvenuta in violazione dei minimi tariffari.

Il motivo è parzialmente fondato.

Invero, tenuto presente che l'intero giudizio di primo grado si è svolto sotto la vigenza del DM. 5.10.1994, n.585, l'art.6 delle disposizioni generali legittima il giudice alla

MS

liquidazione degli onorari sulla base della somma attribuita e non anche di quella richiesta dalla parte vincitrice.

È, altresì, noto che "Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, la regola posta dall'art.6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art.10 cod. proc. civ.), si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento della domanda medesima. Ne consegue che non sono computabili la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado. Infatti la ratio della norma consiste nell'evitare che il soccombente debba sopportare un ingiusto aumento dell'importo da rifondere alla parte vincitrice esclusivamente a causa dell'esagerata richiesta esposta da costui nell'atto introduttivo del giudizio, pur essendo possibile che il soggetto vincitore debba corrispondere per onorario al proprio difensore una somma superiore a quella che ha diritto di ottenere a titolo di rifusione ex art.91 c.p.c. dal soccombente, ..." (Cass. civ. 4.2.2005, n.2274)

MS

Pertanto, all'appellante diritti ed onorari devono essere liquidati sulla base dello scaglione della causa di valore compreso tra i 500 ed i 750 milioni di lire, posto che soltanto gli interessi maturati sulla somma giudizialmente riconosciuta, ammonta ad € 139.476,00 circa alla data del 30.12.1997.

Considerando le voci degli onorari e dei diritti al minimo, l'importo dovuto risulta complessivamente pari ad € 4969,96, superiore a quanto liquidato dal primo giudice.

In tali limiti deve, pertanto, riformarsi l'impugnata sentenza, senza il riconoscimento di alcuna compensazione, neppure parziale, difettando la proposizione di appello incidentale da parte dell'amministrazione comunale.

Sussistono per contro giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado, stante l'accoglimento minimo dell'appello.

**PER QUESTI MOTIVI**

**LA CORTE**

Definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie parzialmente l'appello proposto dall'impresa M. G. B. nei confronti del Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.1284/2003 emessa dal Tribunale di Sassari;
- 2) pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune alla rifusione delle spese processuali a favore dell'appellante, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in € 1799,24 per diritti, € 3170,72 per onorari, € 200,00 per spese borsuali, oltre accessori e spese generali;
- 3) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado del giudizio.

Sassari il 17.3.2008.


Il Presidente

Dott. Federico Sena


Il Consigliere rel.

Dott. Marcello Giacalone

Mh



Il Consigliere rel.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 MAR 2008

IL CANCELLIERE D2

Dott.ssa [illegibile]

